

SENTENZA n. 103 del 12-01-2023, Sezione I - Ragusa

Oggetto: GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Ente giudicante: TRIBUNALE

Integrale

N. R.G. 1613/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sophie Battaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1613/2015 R.G., promossa da: DI RAIMONDO RAIMONDA (*****), rappresentata e difesa dall'avv.

Giorgio Assenza - attrice contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della riscossione per la Provincia di Ragusa, (*****), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

Isabella Salerno - convenuta - e contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (*****), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Galeano - convenuto/terzo pignorato Con atto di citazione, ritualmente notificato, DI RAIMONDO RAIMONDA conveniva in giudizio RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. e l'I.N.P.S. e proponeva opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi promosso da RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. nei suoi confronti e avente ad oggetto le somme dovute alla stessa dall'I.N.P.S. a titolo di arretrati pensionistici. Segnatamente l'opponente deduceva la nullità dell'atto opposto: preliminarmente, eccepiva la prescrizione delle somme pretese, in quanto la maggior parte delle cartelle era stata notificata negli anni 2005/2006. Nel merito, rilevava che le somme dovute dall'I.N.P.S. a titolo di pensione di anzianità erano pignorabili solo per crediti di natura alimentare e, in ogni caso, esclusivamente nella misura di un quinto (non del complessivo importo dovuto al debitore dal terzo pignorato ma) della quota parte residua all'esito della sottrazione delle somme

necessarie ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (c.d. minimo vitale).

Lamentava dunque che, con ordinanza del 10.02.2015, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, assegnando al creditore procedente la somma di € 5.036,20, pari ad un quinto della somma dovuta alla DI RAIMONDO dal terzo pignorato I.N.P.S., a titolo di arretrati pensionistici, fissando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Rilevava, infatti, l'erroneità dell'ordinanza con la quale era stata disposta l'assegnazione di un quinto (pari ad € 5.036,20) dell'intero importo dovuto a titolo di arretrati pensionistici (complessivamente ammontante ad € 25.181,24), senza prima detrarre la somma non pignorabile pari all'importo del minimo vitale mensile, moltiplicato per i mesi di ratei pensionistici pagati con ritardo (e nella specie, maturati dal 1 ottobre 2009 al 31 maggio 2014, giusta comunicazione di liquidazione I.N.P.S. in atti).

Pertanto, chiedeva preliminarmente di dichiarare prescritte le somme pretese dall'Agente per la Riscossione e, nel merito, di dichiarare le somme dovute dall'I.N.P.S. alla DI RAIMONDO pignorabili nei limiti di un quinto della differenza tra le somme percepite ed il minimo vitale. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. -Istituto Nazionale per la previdenza sociale, rilevando la propria carenza di interesse al merito del giudizio, in quanto terzo pignorato e rimettendosi alle statuizioni giudiziarie, anche in punto di ripercussioni sul provvedimento di assegnazione.

Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a. che rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, producendo tutti gli atti interruttivi della prescrizione relativi alle cartelle di pagamento/avvisi di addebito azionati e, quanto all'impignorabilità della pensione di anzianità, sosteneva l'assenza di un obbligo di rispettare il c. d. minimo vitale con riferimento agli arretrati pensionistici, sostenendo l'idoneità dell'importo maturato (seppur decurtato del quinto) a garantire il minimo vitale e, conseguentemente, la correttezza dell'assegnazione di un quinto della complessiva somma pignorata.

Preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme assegnate da parte dell'I.N.P.S. e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c. p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.10.2022, sulle conclusioni precisate come in atti, veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione merita accoglimento nei termini appresso evidenziati.

Giova rilevare che con atto di pignoramento di crediti verso terzi, notificato in data 14.5.2014 a Di Raimondo Raimonda, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha pignorato il credito di € 25.181,24 vantato nei confronti dell'I.N.P.S. da Di Raimondo Raimonda, evidenziando che quest'ultima era a sua volta debitrice per l'importo di € 105.839,23 in relazione alle cartelle di pagamento/avvisi di intimazione ivi indicati.

Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione Di Raimondo Raimonda eccepisce la prescrizione delle somme pretese da Riscossione Sicilia s.p.a..

Tale eccezione, oltre ad essere genericamente formulata, è infondata: invero, risultano

prodotti notifiche delle cartelle e degli avvisi di pagamento azionati e gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel corso del tempo.

Parimenti infondate le ulteriori censure dettagliate in seno alla comparsa conclusionale (circa la consegna dei ruoli oltre il termine prescrizionale in relazione alle cartelle n. 297 2005 *****00 e n. 297 2008 *****00): sul punto deve osservarsi che la tardiva formazione del ruolo, cui avrebbe potuto conseguire la prescrizione delle somme richieste, costituisce un fatto estintivo precedente alla notifica della cartella, cui consegue - in difetto di tempestiva impugnazione della cartella la irretrattabilità del credito. Va infatti rilevato che nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore che non le abbia impugunate nel termine decadenziale non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella (in tal senso, Corte appello Milano sez. lav., 05/11/2018, n. 1632). Ne consegue che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è esperibile solo nel caso in cui la prescrizione si sia verificata successivamente alla notifica della cartella, rimanendo preclusa la possibilità di rimediare a fatti estintivi verificatisi in data anteriore (La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore cfr. Corte appello Torino sez. lav., 13/04/2022, n. 176).

Con il secondo motivo di opposizione Di Raimondo Raimonda lamenta l'impignorabilità del credito oggetto del pignoramento in quanto vantato dalla stessa nei confronti dell'INPS a titolo di arretrati di pensione, il cui importo era inclusivo del minimo vitale mensile.

Va anzitutto ricordato che con sentenza n. 506 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d. 1827/1935 nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'I.N.P.S. e non prevede, invece, l'impignorabilità - con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati - della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguentemente la pignorabilità della residua parte a norma dell'art. 545 c. p.c., nei limiti del quinto della stessa. In sintesi, in base a tale pronuncia, la pensione è assolutamente impignorabile nella parte necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi necessari alle esigenze di vita (c.d. importo minimo vitale), mentre è pignorabile nei limiti del quinto la parte residua.

Occorre a questo punto chiedersi se il principio dell'impignorabilità del credito pensionistico non eccedente il c. d. importo minimo vitale operi anche con riguardo al credito vantato per arretrati pensionistici.

Sul punto, va osservato che, in tema di indebito previdenziale, è stato affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. 206/2016 e 9001/2003) che: - l'I.N.P.S., salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c. c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice

limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione; - tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione; - diversamente argomentando, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.

Tali condivisibili principi giurisprudenziali (espressi con riguardo all'indebito previdenziale) devono essere estesi, per evidente identità di ratio, anche all'ipotesi del pignoramento di somme dovute a titolo di arretrati pensionistici. Sarebbe infatti irragionevole escludere l'intangibilità del c. d. minimo vitale sulla base della contingente circostanza della liquidazione degli importi dovuti a titolo di pensione in un momento successivo rispetto a quello di maturazione dei singoli ratei (cfr. in tal senso Trib. Pisa, sentenza n. 679 del 16/7/2020).

Occorre peraltro stabilire quale sia il minimum della pensione avente carattere di intangibilità.

Si ritiene, allo scopo, di poter prendere in considerazione l'art. 545 comma 7 c. p.c. (per come sostituito dall'art. 21 bis d.l. 115/2022) a tenore del quale Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge, in combinato disposto con l'art. all'art. 545, c. 9, c. p.c., che sancisce l'inefficacia del pignoramento eseguito sul trattamento pensionistico in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 545, comma 7, c. p.c..

Difatti, considerato che il legislatore non ha dettato una disciplina intertemporale, né ha innovato le norme processuali che regolano il processo esecutivo presso terzi, va rilevato che con la recente sentenza n. 12/2019 la Corte costituzionale, dichiarando incostituzionale il regime temporale di cui all'art. 23, c. 6, d.l. 83/2015 nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali - ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria per assicurare condizioni di vita minime al pensionato -, di cui all'ottavo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., si applichi anche alle in vigore di detto decreto legge, ha già stabilito che la tutela dell'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente non può sacrificare, pena la lesione di valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, garantita dal legislatore anche con la recente modifica della disciplina dei limiti minimi di pignorabilità degli emolumenti pensionistici: una tale pronuncia esprime un bilanciamento di valori costituzionali che deve applicarsi anche alla disciplina legislativa di cui all'art. 21 bis d.l. 115/2022, come introdotto dalla l. conv. 142/2022, assicurando entrambe le normative, sia quella considerata nella pronuncia della Corte sia quella oggetto

del presente esame, condizioni di vita minime al pensionato.

Nel caso di specie: - il credito pignorato è un credito vantato da Di Raimondo Raimonda verso l'I.N.P.S. a titolo di arretrati di pensione relativi al periodo compreso fra 1 ottobre 2009 al 31 maggio 2014; - l'importo mensile della pensione di Di Raimondo Raimonda è stato di – 521,12 per il 2009, – 524,77 per il 2010, – 533,17 per il 2011, – 547,56 per il 2012, – 563,99 per il 2013 e 570,76 per il 2014 (cfr. comunicazione di liquidazione all. 6 all'atto di citazione); - l'importo mensile dei ratei di pensione risulta perciò inferiore al c. d. minimo vitale di – 1.000,00 ex art. 545 comma 7 c. p.c..

Considerato che, anche con riferimento agli arretrati pensionistici dichiarati dal terzo I.N.P.S. è pignorabile, per ciascun rateo arretrato, il quinto delle somme eccedenti il suindicato limite minimo (e non il quinto sic et simpliciter degli arretrati), ne consegue che il debitore non gode di alcuna pensione superiore al limite della pignorabilità.

In definitiva, atteso che il credito pignorato deriva dalla sommatoria di arretrati di ratei pensionistici, ciascuno dei quali è inferiore al c. d. minimo vitale, l'intero credito risulta impignorabile.

Deve, perciò, essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di pignoramento opposto.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1613/2015 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da DI RAIMONDO RAIMONDA, dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi, notificato in data 14.9.2014 da

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

2) Condanna RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida in – 264,00 per spese ed – 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, in favore di DI RAIMONDO RAIMONDA ed – 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA, in favore dell'I.N.P.S..

Ragusa, 12.1.2023

IL GIUDICE

Sophie Battaglia